REGOLAMENTO (CE) N. 2722/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1995

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 6 e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi di suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio [3], può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

considerando che non è opportuno applicare le disposizioni che consentono l'uscita anticipata dei prodotti dall'ammasso, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93 [5], al fine di assicurare pari trattamento a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro destinazione;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 27 novembre 1995, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 5 e 6.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 10 t per i prodotti disossati,

b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il contraente non può ritirare l'intera quantità o parte di essa indicata nel contratto, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
[4] GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.
[5] GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in ecu/t)

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di		Supplementi o detrazioni	
		3 mesi	4 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6
ex 0203	**Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate :**				
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate con o senza testa e sugna, ma senza piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)	278	315	37	1,24
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone (2)	337	379	42	1,41
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	164	197	33	1,09
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	164	197	33	1,09
ex 0203 19 55	Lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, lombate con o senza scamone, disossati (2)	337	379	42	1,41
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (3)	255	290	35	1,17
ex 0203 19 59	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (3)	255	290	35	1,17

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio « Witshire », cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(3) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.